

**COMUNE DI PARMA
PROVINCIA DI PARMA**

**PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA
"STAZIONE F.S. EX BOSCHI"
- 2° STRALCIO -**

PROGETTO ESECUTIVO DI BONIFICA E RIMOZIONE "TOP SOIL"

Elaborato :

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Committente :




V.le Giovanni Falcone, 30/A
42121 Parma (PR)

Data :

aprile 2017

Aggiornamento :

A cura di :




Studio Geologico Ambientale

Dr.Geol. GABRIELE CORBELLI

Corso Garibaldi, 80 - 29017 Fiorenzuola d'Arda (PC)

Tel. 0523/944096 - Fax 0523-944096

E-mail: geo.corbelli@tiscali.it



Allegato :

3



Stu Area Stazione S.p.A
Direzione e coordinamento
Società per la trasformazione del territorio holding S.p.A
Sede: V.le Giovanni Falcone, 30/A- 43121 PARMA
Tel. +3905211680111 Fax +39 0521 1680153
Capitale Sociale : € 120.000,00 – REA : 0225236
C.F. e Partita Iva 02280810348
Numero Registro Imprese : 02280810348
e-mail:info@stuaeastazione.it

Lavori di	
LAVORI DI BONIFICA E RIMOZIONE TOP SOIL DELLE AREE DEL P.R.U. “AREA STAZIONE FF.S. – EX BOSCHI – 2° STRALCIO”.	

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

(articolo 43, comma 2, D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207)

		<i>importi in euro</i>
1	Importo esecuzione lavori	341.511,41
2	Oneri contrattuali per l'attuazione dei piani di sicurezza	6.820,00
A	Totale appalto (1 + 2)	348.331,41

INDICE

INDICE.....	2
CAPO 1- OGGETTO ED AMMONTARE DELL’APPALTO	4
Art. 1 - Oggetto dell’appalto.....	4
Art. 2 - Prescrizioni tecniche e vincoli particolari.....	4
Art. 3 - Stima delle quantità.....	5
Art. 4 - Ammontare dell'appalto.....	5
Art. 5 - Modalità di stipulazione del contratto.....	6
Art. 6 - Categoria prevalente, categorie subappaltabili.....	6
CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE	8
Art. 7 - Requisiti dell’Appaltatore.....	8
Art. 8 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto.....	8
Art. 9 - Documenti che fanno parte del contratto.....	8
Art. 10 - Disposizioni particolari riguardanti l’appalto.....	8
Art. 11 - Fallimento dell’appaltatore.....	9
Art. 12 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio - direttore di cantiere.....	9
Art. 13 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione.....	9
Art. 14 - Normativa di riferimento.....	12
CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE	13
Art. 15 - Consegna e inizio dei lavori.....	13
Art. 16 - Termini per l'ultimazione dei lavori.....	13
Art. 17 - Sospensioni ordinate dal Direttore Lavori.....	13
Art. 18 - Sospensioni ordinate dal R.U.P.	14
Art. 19 - Penali in caso di ritardo.....	14
Art. 20 - Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma.....	14
Art. 21 - Inderogabilità dei termini di esecuzione.....	15
Art. 22 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini.....	16
CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA	17
Art. 23 - Anticipazione.....	17
Art. 24 - Pagamenti in acconto.....	17
Art. 25 - Pagamenti a saldo.....	18
Art. 26 - Ritardi nel pagamento delle rate di saldo.....	18
Art. 27 - Cessione del contratto e cessione dei crediti.....	19
CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI	20
Art. 28 - Accertamento e misurazione dei lavori.....	20
Art. 29 - Contabilità dei lavori.....	20
Art. 30 - Lavori a misura.....	20
Art. 31 - Eventuali lavori a corpo.....	21
Art. 32 - Eventuali lavori in economia.....	21
CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE	23
Art. 33 - Cauzione definitiva e polizza assicurativa.....	23
Art. 34 - Riduzione delle garanzie.....	23
Art. 35 - Danni di forza maggiore.....	23
Art. 36 - Disposizioni e ordini di servizio.....	23
CAPO 7 - PER L’ESECUZIONE	25
Art. 37 - Variazione dei lavori.....	25
Art. 38 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi.....	26

CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	27
Art. 39 - Norme di sicurezza generali.....	27
Art. 40 - Rumore.....	27
CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	28
Art. 41 - Subappalto.....	28
Art. 42 - Responsabilità in materia di subappalto.....	28
Art. 43 - Pagamento dei subappaltatori.....	28
CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO	29
Art. 44 - Accordo bonario.....	29
Art. 45 - Definizione delle controversie.....	29
Art. 46 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera.....	29
Art. 47 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori.....	30
Art. 48 - Recesso.....	31
CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE	32
Art. 49 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione.....	32
CAPO 12 – CONDUZIONE DEL CANTIERE	33
Art. 50 - Impianto del cantiere.....	33
Art. 51 - Vigilanza del cantiere.....	33
Art. 52 - Locali per le maestranze.....	33
Art. 53 - Attrezzature di pronto soccorso.....	33
Art. 54 - Oneri per pratiche amministrative.....	33
Art. 55 - Tracciamenti.....	33
Art. 56 - Scavi.....	34
Art. 57 - Area di cantiere.....	35
Art. 58 - Piano di lavoro e dei mezzi di scavo e trasporto.....	35
Art. 59 - Gestione dei rifiuti e normativa di riferimento.....	36
Art. 60 - Lavori stradali ed opere varie.....	36
Art. 61 - Campionamento del terreno/rifiuto ai fini della classificazione come rifiuto.....	36
Art. 62 - Collaudo dello scavo di bonifica.....	37
Art. 63 - Collaudo dello scavo extra-bonifica.....	39
Art. 64 - Trasporto logistica e smaltimento finale.....	39
Art. 65 - Sistemazione finale aree di scavo.....	40
Art. 66 - Emissioni in atmosfera.....	40
Art. 67 - Attrezzature e mezzi d’opera.....	40
Art. 68 - Demolizioni e rimozioni.....	41
Art. 69 - Articolazione del programma dei lavori.....	41
Art. 70 - Allestimento del cantiere.....	41
Art. 71 - Demolizione delle opere e sottoservizi esistenti.....	42
Art. 72 - Contenimento delle emissioni.....	42
Art. 73 - Risistemazione dell’area e smobilizzo del cantiere.....	43

CAPO 1- OGGETTO ED AMMONTARE DELL’APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell’appalto

- L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessarie per la realizzazione degli **“Interventi di bonifica e rimozione top-soil delle aree del PRU Stazione FS – ex Boschi – 2° stralcio” di Parma**, comprendenti in particolare anche le attività connesse con il Progetto Operativo di Bonifica di cui all’art. 242 D. Lgs. 152/06, approvato da ARPAE S.A.C. di Parma con Determinazione n. 1447 del 16-05-2016. In questo appalto per “top-soil” deve intendersi la porzione antropica superficiale costituente l’area rappresentata da solette, asfalti, macerie da demolizione e riporti.
- Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal Progetto Esecutivo e nel rispetto del Progetto Operativo di Bonifica di cui al precedente comma, con i relativi allegati, dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
- L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
- Le opere che debbono essere eseguite con il presente appalto risultano dai disegni di progetto, dalle relazioni tecniche e da tutti gli atti progettuali allegati al contratto e, sinteticamente, consistono in:
 - Interventi di bonifica,
 - Rimozione dei rifiuti costituiti da solette, asfalti, macerie da demolizione e riporti;
 - Rimozione Terre e rocce da scavo e conferimento presso la “cava di Via Bergonzi”, per la parte non utilizzata per colmare gli interrati (demoliti e conferiti a rifiuto/recupero);
 - Colmata degli interrati con materiale con riutilizzo in sito di materiale non contaminato;che devono essere eseguiti attraverso le seguenti operazioni:
 - Approntamento delle attrezzature da cantiere in apposita area con costruzione di ogni opera necessaria alla collocazione dei presidi destinati ad accogliere i lavoratori e di ogni altra struttura necessaria a rendere il cantiere pienamente efficiente, compartimentato rispetto all’esterno e sicuro.
 - Attività di campionamento e successive analisi di caratterizzazione del materiale delle aree da bonificare in banco o in cumulo.
 - Attività di campionamento e successive analisi di caratterizzazione ed omologa del “top-soil” in banco o in cumulo.
 - Operazioni di scavo e smaltimento off-site mediante carico immediato su mezzi di trasporto dei rifiuti.
 - Attività di trasporto a discarica o impianto di recupero dei rifiuti e relativo conferimento.
 - Attività di trasporto e scarico delle terre e Rocce da scavo nei siti di destino individuati dal progetto o riutilizzo in sito di terreni non contaminati (rispetto ai parametri della colonna A della tabella II dell’allegato V, titolo V, parte IV del D. Lgs. 152/2006) per colmare gli interrati.

Art. 2 - Prescrizioni tecniche e vincoli particolari

1. i lavori oggetto del presente Capitolato speciale d’appalto ed in particolare la rimozione, il trasporto e smaltimento finale dei rifiuti rimossi dovranno essere svolti con ogni cura in modo da evitare l’emissione in ambiente di agenti inquinanti di ogni tipo e preservare quindi l’ambiente di lavoro e quello circostante, nel rispetto della legislazione vigente; vengono richiamate in tal senso le disposizioni del D.Lgs. n.152/06 e del D.M. 5 febbraio 1998 e successive modificazioni e

integrazioni. In particolare:

- a) ogni autocarro non potrà trasportare una quantità di rifiuti superiori al peso utile ammesso e le masse trasportate dovranno viaggiare con tutte le autorizzazioni del caso;
 - b) l’appaltatore è responsabile della regolarità, ad ogni effetto, degli automezzi adoperati per lo svolgimento del servizio; sono altresì a carico della ditta appaltatrice tutti gli oneri conseguenti al servizio oggetto dell’appalto nessuno escluso, quali consumi, manutenzioni, ammortamenti, spese generali, assicurazioni, imposte e tasse, ecc.;
 - c) i veicoli che trasportano i materiali rimossi dall’Area PRU Stazione FS-ex Boschi dovranno sempre avere assicurata la regolare copertura del carico trasportato, dovranno avere a bordo la copia del provvedimento autorizzativo al trasporto conto terzi, rilasciato dall’Ufficio Provinciale M.C.T.C., riferito al veicolo che effettua il trasporto;
 - d) gli automezzi utilizzati, in particolare, dovranno essere in possesso sia della documentazione necessaria al trasporto ordinario, sia di quella necessaria per il trasporto di rifiuti rilasciato dalle competenti autorità; in particolare, ai sensi del decreto 28 aprile 1998 n. 406, dovrà essere prodotta copia della documentazione attestante l’avvenuta iscrizione all’Albo Nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento rifiuti per le attività inerenti il servizio di cui trattasi e, in particolare, per quanto concerne il trasporto alla categoria e classe che permetta di effettuare il servizio oggetto di questo capitolato di appalto;
 - e) alla ditta appaltatrice grava il compito e l’onere di riconsegnare alla Stazione appaltante copia del formulario rifiuti di cui all’art. 193 del D.Lgs. 152/06 parte denominata “Detentore” con sopra riportati l’indicazione dell’ora e del giorno di consegna del rifiuto all’impianto di recupero e/o smaltimento, debitamente timbrata e firmata per l’accettazione dal personale addetto all’impianto stesso.
2. Rimangono evidentemente salve tutte le ulteriori indicazioni e richieste contenute nella relativa lettera di invito.
 3. Tutte le movimentazioni dei materiali all’interno ed all’esterno dell’Area “PRU Stazione FS – ex Boschi - 2° stralcio” dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Direzione Lavori.
 4. I lavori di bonifica e di rimozione del top-soil dovranno avvenire con l’assistenza alla bonifica ordigni bellici come da relativo nulla osta e prescrizioni BCM gravanti sull’area; tali prestazioni di servizi saranno a carico di STU ma l’appaltatore dichiara di non aver nulla a pretendere in merito ad eventuali rallentamenti dei lavori ascrivibili e che possono derivare da tali attività.

Art. 3 - Stima delle quantità

1. La bonifica del sito è prevista con la tecnologia dello scavo e rimozione dei volumi di terreno non conformi e loro successivo smaltimento in idonea discarica esterna al sito o impianto di recupero, per complessivi 840 mc di materiale distribuito su 1330 mq. di area.
2. Il progetto operativo di bonifica prevede lo scavo di materiale di riporto dello spessore medio di circa 0,60 m. (scavo A e B) e 1,0 m (scavo C) nelle aree individuate negli elaborati grafici del progetto esecutivo
3. Per quanto riguarda invece la rimozione dei rifiuti (asfalti, solette, macerie) il progetto esecutivo individua circa 500 mc. di asfalti, 1.650 mc. di solette e strutture interrato, 5755 mc. di macerie
4. Per ciò che concerne le terre e rocce da scavo è previsto lo scavo di circa 5315 mc. di riporti non contaminati

Art. 4 - Ammontare dell'appalto

1. L'importo dei lavori posti a base dell'affidamento è definito come segue:

A)	Lavori a base d’asta	Euro	341.511,41
B)	Oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere	Euro	6.820,00

(A) + B)	Importo totale dell'appalto	Euro	348.331,41
----------	-----------------------------	------	------------

2. L’importo contrattuale è costituito dalla somma dei seguenti importi:
 - a) importo per l’esecuzione dei lavori di cui al comma 1, rigo A), al quale deve essere applicato il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara;
 - b) importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al comma 1, rigo B). Questo importo non è soggetto ad alcun ribasso di gara, ai sensi del punto 4.1.4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008.
3. In particolare, essendo previsto che le attività siano eseguite da un’unica impresa, attualmente gli oneri di sicurezza contrattuali (cfr. Det. ANAC 04/2006 del 26.07.2006) sono pari ad € 0,00.
4. L’importo delle attività, così definito, è soggetto all’aliquota IVA nella misura prevista per legge pari al 10%.
5. Gli oneri di sicurezza “ex lege” (cfr. Det. ANAC 04/2006 del 26.07.2006), sono compresi nei prezzi delle lavorazioni e l’appaltatore dovrà tenerne conto nella formulazione della propria offerta, essendo gli stessi non comprimibili da sconti.

Art. 5 - Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto sarà stipulato interamente “a misura” come definito dall’art. 3 comma 1 lett. eeee) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
2. L’importo del contratto può variare in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’articolo 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale e dai documenti di gara.
3. Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.
4. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 106 del Codice dei contratti.
5. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono:
 - a) ai lavori posti a base d'asta di cui all'articolo 4, comma 1, rigo A), per l’importo netto determinato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera a), in seguito alla contabilizzazione a misura;
 - b) agli oneri per l’attuazione del piano di sicurezza e di coordinamento nel cantiere di cui all'articolo2, comma 1, rigo B), per l’importo determinato a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali

Art. 6 - Categoria prevalente, categorie subappaltabili

1. Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 216 comma 14 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e del D. M. 10.11.2016, n. 248ed articolo 92 del D.P.R. n. 207 del 2010, i lavori sono così classificati dal sistema di qualificazione unico dei soggetti esecutori di lavori pubblici.

Lavorazione	Cat. SOA e cl.	Importo	Qualificazione obbligatoria	% incidenza	Indicazioni speciali ai fini della gara	
					Prevalente o scorporabile	Subappaltabile (si/no)

Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale	OG12 cl. II	348.331,41	SI	100	unica	SI max 30%
---	-------------	------------	----	-----	-------	---------------

2. Il concorrente dovrà inoltre possedere le iscrizioni all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali nella categoria 9 per quanto riguarda i lavori di bonifica ed impiegare trasportatori iscritti nella categoria richiesta all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali in funzione della pericolosità dei rifiuti da conferire all'impianto di smaltimento/recupero prescelto.
3. Il concorrente dovrà altresì garantire che le attività siano eseguite da personale brevettato BCM nel rispetto delle Prescrizioni integrative di cui alla nota prot. 24246/Z/06 del 15/12/2015 del 5° rep. Infrastrutture – Ufficio B.C.M. e del nulla osta ed annesse prescrizioni del 20.10.2015.

CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 7 - Requisiti dell'Appaltatore

1. L'appaltatore dovrà possedere i seguenti requisiti minimi:
 - a) essere in possesso dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali nella categoria 9 per quanto riguarda i lavori di bonifica e impiegare trasportatori iscritti nella categoria richiesta all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali in funzione della pericolosità dei rifiuti da conferire all'impianto di smaltimento/recupero prescelto.
 - b) di non trovarsi in una delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80, del D.Lgs. 50/2016
 - c) Iscrizione nei Registri Professionali e Camere di Commercio.
 - d) Essere specializzato B.C.M.
 - e) Piena osservanza e rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro, anche dei disabili ai sensi della L. n°68 del 12/3/99;
 - f) Requisiti richiesti dalla lettera invito o dal bando di procedura aperta.

Art. 8 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, deve essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 9 - Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ai sensi dell'art. 137 del D.P.R. n. 207/2010:

- a) il presente Capitolato speciale;
- b) gli elaborati del progetto esecutivo ed in particolare:
 1. elaborati del progetto operativo di bonifica;
 2. elenco prezzi unitari;
 3. cronoprogramma;
 4. elenco prezzi unitari;
 5. computo metrico estimativo;
 6. elaborati grafici;
- c) la Determinazione n. 1447 del 16/05/2016 di ARPAE Parma;
- d) la cauzione definitiva ex art. 103 del D.Lgs 50/2016;
- e) la garanzia ex art 103, comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 10 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le

norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2. L'Appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza degli elaborati progettuali, della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori che, come da apposito verbale sottoscritto con il responsabile del procedimento, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Art. 11 - Fallimento dell'appaltatore

1. In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e impregiudicati ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110 del D.Lgs. 18 aprile 2015 n. 50.

Art. 12 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio - direttore di cantiere

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'art. 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni dei termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'art. 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'art. 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile a richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o della persona di cui al comma 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 13 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d'appalto.

3. L'Appaltatore si obbliga, per l'esecuzione dei lavori di cui al presente appalto, ad adempiere alle attività appaltate con assunzione dei relativi oneri, comprendenti, secondo l'elenco che segue, avente carattere esemplificativo e non limitativo:
- a) Installazione di pesa di cantiere al fine di verificare le quantità in ingresso/uscita dal cantiere;
 - b) tutte le opere provvisorie di qualsiasi natura necessarie all'esecuzione dei lavori, la fornitura di operai, strumenti, materiali, macchine, attrezzature e mezzi d'opera necessari, corrispondenti alle prescrizioni di legge ed in perfetta efficienza, dotate di contrassegni idonei ad identificarne la proprietà, ed occorrenti per l'esecuzione di qualsiasi operazione inerente l'Appalto in oggetto.
 - c) scavi in terreno di qualsiasi natura e consistenza.
 - d) aggettamenti ed allontanamenti di acqua di qualunque provenienza, le opere provvisorie e la relativa custodia e conservazione.
 - e) analisi chimiche sui terreni nelle fasi prima dello smaltimento per l'omologa del rifiuto.
 - f) indagini in campo ed analisi conoscitive finalizzate alla perfetta conoscenza delle aree di intervento, con particolare riguardo nei confronti dei potenziali effetti sull'ambiente;
 - g) la realizzazione dei lavori sotto il controllo di una Direzione Lavori indicata dall'appaltante;
 - h) la prestazione della più completa assistenza tecnica nei sopralluoghi effettuati sul cantiere, nell'accertamento e misurazione dei lavori e quant'altro da parte della Direzione lavori;
 - i) a rispettare e far rispettare tutte le disposizioni che, in fase esecutiva potranno essere date dalla Stazione appaltante anche su richiesta di altri enti pubblici, nell'ambito delle rispettive competenze, per la buona esecuzione dei lavori;
 - j) ad assicurare che in qualsiasi momento sia consentito l'accesso ai cantieri ed alla zona dei lavori agli incaricati dell'Appaltante;
 - k) la fornitura a richiesta della Direzione Lavori del personale per i rilievi, prove, verifiche e misurazioni necessarie;
 - l) ad eseguire le prestazioni oggetto del contratto di appalto in base al crono programma allegato al progetto esecutivo ed al programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 20 e comunque quello approvato dalla Stazione appaltante rispettandone i tempi; assumendo ogni responsabilità civile e penale riguardo la direzione dell'esecuzione delle attività oggetto del presente appalto;
 - m) a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante delle circostanze che abbiano influenza sull'esecuzione dell'intervento, ed in generale sull'avanzamento dei lavori rispetto a quanto indicato nel programma;
 - n) la fornitura dell'acqua e dell'energia elettrica necessaria all'esecuzione dei lavori, sollevando il Committente da ogni onere e responsabilità inerente;
 - o) la stipulazione di tutte le polizze assicurative richieste nel presente Capitolato di appalto e nel contratto e comunque tutte quelle obbligatorie per legge, anche con riferimento al proprio personale ed ai terzi;
 - p) le operazioni di picchettamento e di rilievo dell'area su indicazione della Direzione Lavori.
 - q) l'osservanza del complesso di norme volte a garantire l'incolumità dei lavoratori e di terzi, e quant'altro necessario per un corretto svolgimento dei lavori/servizi previsti; ed in ogni caso l'adozione dei necessari accorgimenti, procedimenti, cautele, mezzi ed attrezzature, atti a garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone addette ai lavori ed alla sorveglianza degli stessi, nonché ad evitare danni a terzi ed a beni pubblici e privati, nel corso di esecuzione di tutte le attività previste per l'esecuzione del presente appalto, ad assumere ogni responsabilità in ordine ai danni a cose o persone derivanti dall'esecuzione delle operazioni di bonifica all'interno delle aree o all'esterno di esse; pertanto l'Appaltatore si assume ogni responsabilità, sia civile che penale, relativa ad eventuali infortuni o danneggiamenti, e conseguenti risarcimenti dei danni a persone o cose, sollevando da ogni responsabilità sia la Stazione

- appaltante che il proprio personale e la Direzione dei Lavori per tutta la durata di esecuzione delle operazioni di bonifica all'interno delle aree o all'esterno di esse;
- r) l'apposizione di apposito cartello in evidenza ai margini del cantiere contenente tutte le necessarie informazioni riguardanti l'appalto, le figure professionali operanti e i relativi mezzi di finanziamento
 - s) le spese di contratto e di registrazione ed ogni altra imposta inerente le attività in esame.
 - t) il mantenimento della disciplina nel cantiere, indicando il Direttore tecnico ed il Capocantiere; qualora si ravvisino situazioni di insubordinazione, incapacità o malafede, la Direzione dei lavori può richiedere, a suo insindacabile giudizio, l'allontanamento e la sostituzione dei tecnici, dei capi cantiere e degli operai dell'Appaltatore, particolarmente quando tali situazioni si riferiscano: 1) al rispetto delle disposizioni impartite dalla Direzione Lavori; 2) al rispetto delle prescrizioni di Progetto e di Capitolato. L'Appaltatore è comunque in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi agenti ed operai, nonché della malafede e della frode nella conduzione dei lavori;
 - u) le modalità, l'organizzazione e la conduzione del servizio per il prelievo, trasporto e smaltimento dei rifiuti in conformità al Progetto;
 - v) a garantire il mantenimento di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente per continuare ad esercitare la propria attività relativamente ai servizi nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e dal Contratto ed a fornirne dimostrazione del possesso a richiesta della Stazione appaltante (in particolare dovranno essere conservati direttamente negli automezzi adibiti al trasporto dei rifiuti, copia dei certificati analitici, delle autorizzazioni e dei formulari inerenti le operazioni di trasporto e smaltimento); in ogni caso l'Appaltatore assume l'impegno di dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante circa l'eventuale sospensione, revoca o modifica delle autorizzazioni sopradette da parte delle autorità competenti.
 - w) le prestazioni oggetto del presente appalto garantendo che tutte le lavorazioni costituenti il lavoro saranno eseguite a regola d'arte e in conformità a quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge e dal contratto ed ogni altra ed eventuale prescrizione che possa essere emessa durante lo svolgimento delle operazioni previste nel presente Capitolato speciale di appalto;
 - x) le necessarie occupazioni temporanee di suolo, nonché l'acquisizione di tutti i necessari permessi, autorizzazioni e nullaosta per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi;
 - y) gli apprestamenti e le opere necessarie a garanzia dell'abbattimento polveri (impianto di annaffiamento delle aree);
 - z) le protezioni dei beni mobili ed immobili adiacenti al fabbricato sito nello spigolo nord-ovest censito al fg. 3 mapp. 360 per evitare loro ogni tipo in danno in conseguenza all'esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto;
 - aa) esecuzione delle attività di prelievo, analisi e quant'altro per il collaudo di fondo scavo (sia per l'attività di bonifica che di rimozione dei rifiuti e delle terre e rocce da scavo), con esclusione delle sole prestazioni di ARPAE;
 - bb) tracciamento dei sottoservizi con i soggetti gestori e protezione dei medesimi per l'esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza e del lavoro e degli impianti;
 - cc) attività di movimento terra a livellare le aree di cantiere
 - dd) ogni onere aggiuntivo dovuto ad eventuali decisioni dell'appaltatore di avvalersi della facoltà di effettuare depositi temporanei;
 - ee) redazione di perizia giurata per l'assunzione di prova a futura memoria per i beni immobili pubblici e privati che si ritiene possano essere danneggiati dall'esecuzione dai lavori;
4. Tutti gli oneri ed obblighi specificati nel presente articolo, così come tutti quelli di cui al presente Capitolato, sono compresi, dal punto di vista economico, nel prezzo complessivo offerto e quindi

non danno diritto a compensi ulteriori all'Appaltatore. Sono inoltre a carico dell'Appaltatore gli oneri per la verifica da parte della Direzione Lavori di tutte le destinazioni dei materiali inviati a discarica comprese le necessarie certificazioni e autorizzazioni; nonché tutti gli oneri e la gestione del terreno inquinato in applicazione del D. Lgs 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, nonché del D.M. 5 febbraio 1998, della Direttiva 2000/532/CE e ss. mm. ii.

5. L'Appaltatore è consapevole che, in ragione della peculiarità dei lavori, potrebbero verificarsi in corso d'opera ulteriori accertamenti di superamenti delle CSC che impongono l'adozione delle misure di cui all'art. 242 D. Lgs. 152/2016 o comunque concordate con ARPAE. All'appaltatore non è dovuto alcun indennizzo per rallentamento o fermo lavori per tali cause.
6. L'Appaltatore altresì non avrà diritto ad alcun indennizzo per l'esecuzione dell'attività con assistenza BCM e/o per i rallentamenti e/o fermi lavori dovuti a tale attività o rinvenimenti di ordigni bellici ed attività conseguenti.

Art. 14 - Normativa di riferimento

1. Fatti salvi i casi di contrasto con le condizioni indicate nel presente Capitolato Speciale, l'affidamento dei lavori e l'esecuzione degli stessi sono soggetti all'osservanza di quanto previsto:
 - nel Decreto Legislativo n° 50 del 18 aprile 2016;
 - nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 5 ottobre 2010 per le parti non abrogate dal D. Lgs. 50/2016 o dai relativi decreti e/o linee guida ANAC attuativi
 - nel Decreto Legislativo n° 81 del 9 aprile 2008 e ss. mm. ii.;
 - nel Decreto Legislativo n° 152 del 3 aprile 2006 e ss. mm. ii.;
 - nel DL 31 agosto 1987, n. 361, convertito con modificazioni nella Legge 29 ottobre 1987, n. 441, artt. 3 bis e 10;
 - nel vigente Capitolato Generale per gli Appalti dei Lavori dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici;
 - nella normativa tecnica citata nell'allegato Progetto esecutivo dei lavori;
 - nella vigente Normativa Regionale relativa alla bonifica dei siti contaminati, allo smaltimento dei rifiuti, alla predisposizione degli strumenti di pianificazione territoriale, alla realizzazione degli impianti, alle norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni;
 - da ogni altra normativa che dovesse essere emanata, nei tempi intercorrenti tra la data del presente capitolato ed il termine dei lavori di bonifica, in merito alle attività riguardanti i lavori oggetto di appalto.

CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE

Art. 15 - Consegna e inizio dei lavori

1. La consegna dei lavori e l’esecuzione dei lavori stessi può essere avviata solo in caso in cui l’area si presenti libera da ogni elemento di intralcio (fatta eccezione per le reti dei servizi infrastrutturali che permarranno in servizio) presente sul suolo da bonificare senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta, dopo la stipula del formale contratto, e in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 30 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.
2. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’art. 32 c. 8 D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
3. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 10; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fidejussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
4. L’appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.

Art. 16 - Termini per l’ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 70 (settanta) lavorativi consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. In fase di consegna dei lavori l’appaltatore deve consegnare il proprio programma esecutivo dei lavori (di durata massima compatibile con il tempo massimo fissato al precedente periodo) che dovrà essere approvato dalla Stazione Appaltante.
2. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali e del normale andamento sfavorevole delle condizioni metereologiche.
3. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo, riferito alla sola parte funzionale delle opere.
4. Il termine per l’ultimazione dei lavori può essere prorogato alle condizioni e nei modi stabiliti dall’art. 107 del D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 17 - Sospensioni ordinate dal Direttore Lavori

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali ed altre

circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Si procede in tal senso con i presupposti e nei modi di cui all'art. 107 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 18 - Sospensioni ordinate dal R.U.P.

1. Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.
2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e al direttore dei lavori.
3. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni dell'articolo 107 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 19 - Penali in caso di ritardo

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale prevista dal contratto.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi;
 - b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
 - c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all'articolo 19.
4. La penale di cui al comma 2, lettera b) è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
6. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 25, in materia di risoluzione del contratto.
7. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 20 - Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

1. Entro 5 giorni dalla sottoscrizione del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispose e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato

dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
 - a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
 - b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;
 - c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
 - d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
 - e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del decreto legislativo n. 814 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

Art. 21 - Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
 - a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
 - c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per l'esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
 - d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal capitolato speciale d'appalto o dal capitolato generale d'appalto;
 - f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
 - g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.
2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la

Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono essere invocate nemmeno per la richiesta di proroghe di cui all'articolo 16 o di sospensione dei lavori di cui all'articolo 17 e 18.

Art. 22 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 108 del D. Lgs. 50/2016

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 23 - Anticipazione

1. L'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 35 comma 8 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 può chiedere l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale con le modalità e procedura previste dall'articolo stesso.

Art. 24 - Pagamenti in acconto

1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi del capo V del presente contratto, raggiungono un importo non inferiore ad euro 100.000,00, determinato:
 - a. al netto del ribasso d'asta;
 - b. al netto della ritenuta di cui al comma 2;
 - c. al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.
2. Ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo/C.R.E., previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva in sede di conto finale.
3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:
 - a. la DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 194 del Regolamento generale, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il» con l'indicazione della data di chiusura;
 - b. il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'articolo 195 del Regolamento generale, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l'indicazione della data di emissione.
4. La Stazione appaltante provvede a corrispondere l'importo del certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. L'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
 - a. all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori; ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dal DURC, anche in formato elettronico;
 - b. all'avvenuto accertamento del rispetto degli obblighi di pagamento in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti;
 - c. all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti stabiliti dalla Legge 136/2010;
 - d. ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, all'accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento

accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.

6. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6. del D. Lgs. 50/2016.

Art. 25 - Pagamenti a saldo

1. Il pagamento della rata di saldo deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dalla data di emissione del Certificato di regolare esecuzione od atto di collaudo e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, comma 2 del Codice civile.
2. Ai sensi dell'art. 103, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività dello stesso.
3. Qualunque sia l'importo della rata di saldo, la polizza a garanzia non potrà in alcun modo essere inferiore a Euro 20.000 (ventimila).

Art. 26 - Ritardi nel pagamento delle rate di saldo

1. In caso di ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto e dal presente capitolato speciale d'appalto, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto
2. Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto rispetto ai termini indicati nell'art. 24 del presente CSA, sono dovuti gli interessi a norma del comma 1.
3. I medesimi interessi sono dovuti nel caso di ritardato pagamento della rata di saldo rispetto ai termini previsti dall'articolo 25 del presente CSA, con decorrenza dalla scadenza dei termini stessi.
4. L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve.
5. Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro il termine stabilito ai sensi dell'articolo 24 del presente CSA per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all'esecutore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato. Qualora il ritardo nell'emissione del certificato di pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori.

6. Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito ai sensi dell'articolo 24 del presente CSA per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all'esecutore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori.
7. Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito dall'articolo 25 del presente CSA per causa imputabile alla stazione appaltante, sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute; sono dovuti gli interessi moratori qualora il ritardo superi i sessanta giorni dal termine stesso.
8. Il saggio degli interessi di mora previsto dai commi 4, 5 e 6 è quello fissato ogni anno con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e finanze. La misura di tale saggio è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, comma 2, del codice civile.
9. Nel caso di subappalto con pagamento diretto, gli interessi di cui al presente articolo sono corrisposti all'esecutore ed ai subappaltatori in proporzione al valore delle lavorazioni eseguite da ciascuno di essi.
10. Ai sensi dell'art. 24, commi 1 e 2, della legge n. 161 del 2014, i termini e il tasso di interesse previsti dal presente articolo, si applicano solo se più favorevoli al creditore rispetto a quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del d.lgs. n. 231 del 2002)

Art. 27 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto
2. I crediti derivanti dal presente contratto non possono essere ceduti.

CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 28 - Accertamento e misurazione dei lavori

1. In qualsiasi momento durante l'esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto la Stazione appaltante avrà la facoltà di eseguire tutti i controlli, misure, accertamenti, perizie e verifiche che riterrà a suo insindacabile giudizio, necessarie per riconoscere la regolare esecuzione delle opere appaltate.
2. E' facoltà della stazione appaltante compiere accessi e verifiche presso il sito e gli impianti di trattamento cui l'appaltatore conferisce i rifiuti rimossi dall'area oggetto di bonifica, al fine di verificare la piena e completa rispondenza della procedura adottata con quanto dichiarato dall'appaltante e con quanto previsto dalle normative vigenti in materia (D. Lgs. 36/2003, D.M. 27/09/2010, D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i., compresi quelli emanati dall'Autorità Regionale).
3. Riscontrando opere di bonifica non regolarmente eseguite e/o modalità di smaltimento non rispondenti a quanto dichiarato o alla normativa di legge, la stazione appaltante ne darà tempestiva comunicazione all'appaltatore il quale dovrà provvedere alla regolarizzazione nei termini di tempo stabiliti, assumendosene completamente gli oneri, e non potrà far valere a suo carico giustificazioni del risultato di precedenti verifiche.
4. La Direzione lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento, misurazione delle opere compiute e pesature dei materiali movimentati ai fini delle autorizzazioni dei relativi pagamenti di acconto.
5. Ove l'Appaltatore non si prestasse a eseguire in contraddittorio tali operazioni e/o a prestare la necessaria assistenza tecnica, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere. In tal caso inoltre l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.

Art. 29 - Contabilità dei lavori

1. I documenti amministrativi e contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni sono quelli previsti dal Titolo IX Parte II del D.P.R. 207/2010.

Art. 30 - Lavori a misura

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del presente Capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.
3. Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.
4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari di cui all'articolo 3, comma 2.

5. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, rigo a.2, come evidenziati nell'apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella parte a misura della tabella di cui all'articolo 5, comma 1, sono valutati sulla base dei prezzi di cui all'elenco allegato al presente Capitolato speciale, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo.

Art. 31 - Eventuali lavori a corpo

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione del lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.
3. La contabilizzazione del lavoro a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella di cui all'articolo 5, di ciascuna delle quali è contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito, ai sensi dell'articolo 184 del Regolamento generale.
4. L'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d'asta in base al quale effettuare l'aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.
5. Gli oneri di sicurezza (OS), determinati nella tabella di cui all'articolo 4, comma 1, rigo B, sono valutati a corpo in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito. La liquidazione di tali oneri è subordinata all'assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.

Art. 32 - Eventuali lavori in economia

1. La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante è effettuata con le modalità previste dall'articolo 179 del Regolamento generale, come segue:
 - a) per quanti riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati ai sensi dell'articolo 38;
 - b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del personale o della manodopera, secondo i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (se non già comprese nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti.
2. Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati senza alcun ribasso,

fermo restando che alle componenti stimate o contabilizzate in termini di manodopera, noli e trasporti, si applicano i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione incrementati delle percentuali per spese generali e utili nelle misure di cui al comma 3.

3. Ai fini di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2, le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, sono determinate nella misura prevista dalle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di gara o, in assenza di queste, nelle misure minime previste dall'articolo 32, comma 2, lettere b) e c), del D.P.R. 207/2010.

CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 33 - Cauzione definitiva e polizza assicurativa

1. L'impresa aggiudicataria dovrà presentare alla Stazione Appaltante, prima della stipula del contratto e comunque almeno dieci giorni prima della consegna lavori, la cauzione definitiva a garanzia del contratto e la polizza assicurativa, come disposto dall'art. 103 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50.

Art. 34 - Riduzione delle garanzie

1. Alla Garanzia di cui al precedente articolo si applicano le riduzioni di cui all'art. 93 comma 7 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50.

Art. 35 - Danni di forza maggiore

1. L'esecutore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e comunque nel limite del 50% del loro valore.
2. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.
3. L'esecutore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.
4. Appena ricevuta la denuncia di cui al comma 2, il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale alla presenza dell'esecutore, all'accertamento:
 - a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
 - b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
 - c) dell'eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
 - d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
 - e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'esecutore stesso.
5. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Art. 36 - Disposizioni e ordini di servizio

1. Il responsabile del procedimento impartisce al direttore dei lavori con disposizione di servizio le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori, fissa l'ordine da seguirsi nella loro esecuzione, quando questo non sia regolato dal contratto, e stabilisce, in relazione all'importanza dei lavori, la periodicità con la quale il direttore dei lavori è tenuto a presentare un rapporto sulle principali attività di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni.

2. Nell'ambito delle disposizioni di servizio impartite dal responsabile del procedimento al direttore dei lavori resta di competenza di quest'ultimo l'emanazione di ordini di servizio all'esecutore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto.

3. L'ordine di servizio è l'atto mediante il quale sono impartite all'esecutore tutte le disposizioni e istruzioni da parte del responsabile del procedimento ovvero del direttore dei lavori. L'ordine di servizio è redatto in due copie e comunicato all'esecutore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza. Qualora l'ordine di servizio sia impartito dal direttore dei lavori, deve essere vistato dal responsabile del procedimento. L'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatte salve le facoltà di iscrivere le proprie riserve. In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve sono iscritte nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva all'ordine di servizio oggetto di riserve

CAPO 7 - PER L'ESECUZIONE

Art. 37 - Variazione dei lavori

1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 106 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50.
2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte della stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.
3. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento delle categorie omogenee di lavori dell'appalto, e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.
5. Salvo i casi di cui al comma 4, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.
6. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'esecutore se non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'articolo 106 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50.
7. Il mancato rispetto del comma 7, comporta, salva diversa valutazione del responsabile del procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.
8. Qualora, fermi i presupposti di cui all'articolo 106 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50, sia necessario introdurre in corso d'opera variazioni o addizioni al progetto in esecuzione, non previste nel contratto, il direttore dei lavori propone la redazione di una perizia suppletiva e di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al responsabile del procedimento.
9. L'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto.
10. Gli ordini di variazione fanno espresso riferimento all'intervenuta approvazione.
11. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi a norma di contratto.
12. Le perizie di variante, corredate dei pareri e delle autorizzazioni richiesti, sono approvate dall'organo decisionale della stazione appaltante su parere dell'organo consultivo che si è espresso sul progetto, qualora comportino la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato; negli altri casi, le perizie di variante sono approvate dal responsabile del procedimento, sempre che non alterino la sostanza del progetto.

13. Sono approvate dal responsabile del procedimento, previo accertamento della loro non prevedibilità, le variazioni che prevedano un aumento della spesa non superiore al cinque per cento dell'importo originario del contratto ed alla cui copertura si provveda attraverso l'accantonamento per imprevisti o mediante utilizzazione, ove consentito, delle eventuali economie da ribassi conseguiti in sede di gara.
14. I componenti dell'ufficio della direzione lavori sono responsabili, nei limiti delle rispettive attribuzioni, dei danni derivati alla stazione appaltante dall'inosservanza del presente articolo. Essi sono altresì responsabili delle conseguenze derivate dall'aver ordinato o lasciato eseguire variazioni o addizioni al progetto, senza averne ottenuta regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni a beni soggetti alla vigente legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà delle stazioni appaltanti.
15. Il direttore dei lavori o l'esecutore comunicano al responsabile del procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori; il responsabile del procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile del procedimento è comunicata all'esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.
16. Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.
17. L'esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni dell'esecutore.
18. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

Art. 38 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4.
2. Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri stabiliti dal contratto di appalto.

CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 39 - Norme di sicurezza generali

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate, ovvero se quanto sopra non risulta tecnicamente possibile, provvede ad acquisire per tempo le necessarie deroghe alle emissioni di rumore.
4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
5. L'impresa aggiudicataria nonché le imprese subappaltatrici sono impegnate all'osservanza delle norme sulla sicurezza contenute nei Piani di sicurezza previsti dal D. Lgs. 81/08 che dovessero rendersi necessari qualora si verificassero i presupposti per la loro redazione previsti dal D.Lgs. 81/08. All'appaltatore non è dovuto alcun indennizzo per la sospensione delle attività dovuta all'individuazione del coordinatore per la sicurezza da parte della stazione appaltante e per la redazione del PSC da parte di quest'ultimo.
6. Le gravi o ripetute violazioni del Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) o del Piano operativo di sicurezza (POS) da parte dell'appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto

Art. 40 - Rumore

1. Le emissioni di rumore derivanti dalla realizzazione e gestione dell'intervento in progetto sono dovute alle attività degli automezzi usati per lo scavo, il conferimento e l'approntamento dei materiali all'interno e all'esterno dell'area del PRU FS Ex Boschi 2° stralcio. In tal senso si considerano le seguenti operazioni di interesse specifico:
 - operazioni di scavo dei terreni in posto e loro caricamento su camion per lo smaltimento definitivo in discarica o impianto di recupero
 - operazione di scarico del materiale di riempimento dello scavo di bonifica e livellamento.
2. Le sorgenti sono rappresentate essenzialmente dai motori dei mezzi d'opera impiegati.
3. I ricettori sono rappresentati dai residenti, dal personale delle imprese e di eventuali persone presenti nell'area limitrofa alle sorgenti.
4. L'appaltatore provvederà al controllo delle emissioni acustiche ed alla protezione dei lavoratori da un'esposizione nociva o comunque pericolosa.
5. Si predisporranno in corso d'opera le eventuali opere o azioni di mitigazione di carattere gestionale da apportare.
6. Rimane a carico dell'Appaltatore l'acquisizione di ogni eventuale autorizzazione ad operare in deroga alle vigenti disposizioni comunali in materia, autorizzazione che dovranno essere acquisite per tempo ad evitare ogni ritardo nell'esecuzione dei lavori

CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 41 - Subappalto

1. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle condizioni previste di cui all'articolo 105 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. e dal D.M. 10/11/2016.

Art. 42 - Responsabilità in materia di subappalto

1. Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo periodo.
2. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Art. 43 - Pagamento dei subappaltatori

1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori nei casi previsti dall'art. 105 comma 13 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii.
3. Qualora l'appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui al comma 1, la Stazione appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'appaltatore non provveda.

CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 44 - Accordo bonario

1. Si applica l'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii.;
2. Il responsabile del procedimento deve valutare immediatamente l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento della misura di cui all'art. 205 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii.;
3. La procedura di cui al comma 1 può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
4. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art. 45 - Definizione delle controversie

1. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 44 e l'appaltatore confermi le riserve, trova applicazione il comma 2.
2. Le parti non si avvalgono della facoltà di nominare il collegio consultivo tecnico ex art. 207 del Codice e del Collegio arbitrale ex art. 209 del Codice.
3. Ogni controversia è deferita al Giudice Ordinario.

Art. 46 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
 - b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
 - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20 per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
3. Ai sensi dell'articolo 13 del capitolato generale d'appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della

richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

4. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro matricola, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne l'effettiva iscrizione nei libri matricola.

Art. 47 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. Si applica l'art. 108 del D. Lgs. 50/2016.
2. La Stazione appaltante ha altresì facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
 - a) frode nell'esecuzione dei lavori;
 - b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
 - f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81/2008 e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.
3. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione d'ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
5. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
 - a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in

corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:

- 1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
 - 2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
 - 3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
6. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, come definite dall'articolo 25, comma 5-bis, della legge n. 109 del 1994, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

Art. 48 - Recesso

1. Si applica l'art. 109 del D. Lgs. 50/2016.

CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 49 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del collaudo da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale.

CAPO 12 – CONDUZIONE DEL CANTIERE

Art. 50 - Impianto del cantiere

1. L'appaltatore dovrà provvedere all'impianto del cantiere non oltre il termine di 5 (cinque) giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Art. 51 - Vigilanza del cantiere

1. Sono a carico dell'appaltatore gli oneri per la vigilanza e guardia del cantiere, nel rispetto dei provvedimenti antimafia, sia diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera esistenti nello stesso (siano essi di pertinenza dell'appaltatore, dell'amministrazione, o di altre ditte), nonché delle opere eseguite od in corso di esecuzione.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri per la vigilanza e guardia del cantiere nei periodi di sospensione dei lavori, purché non eccedenti un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, e comunque quando non superino sei mesi complessivi.

Art. 52 - Locali per le maestranze

1. Sono a carico dell'appaltatore gli oneri per la fornitura di locali e strutture di servizio per gli operai, quali tettoie, ricoveri, spogliatoi prefabbricati o meno, e la fornitura di servizi igienico-sanitari in numero adeguato.
2. Le spese per gli allacciamenti provvisori, e relativi contributi e diritti, dei servizi di acqua, elettricità, necessari per il funzionamento del cantiere e l'esecuzione dei lavori, nonché le spese di utenza e consumo relative ai predetti servizi.

Art. 53 - Attrezzature di pronto soccorso

1. Sono a carico dell'appaltatore gli oneri per l'approntamento di locali adatti ed attrezzi per pronto soccorso ed infermeria, dotati di tutti i medicinali, gli apparecchi e gli accessori normalmente occorrenti, con particolare riguardo a quelli necessari nei casi di infortunio.

Art. 54 - Oneri per pratiche amministrative

1. Sono a carico dell'appaltatore gli oneri per le pratiche presso amministrazioni ed enti per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni per opere di presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati, uso di discariche, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti, indennità, canoni, cauzioni, ecc.
2. In difetto rimane ad esclusivo carico dell'appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione nonché il risarcimento degli eventuali danni.

Art. 55 - Tracciamenti

1. Prima di iniziare i lavori l'Impresa è obbligata, sulla base del progetto e delle indicazioni della D.L., ad eseguire il tracciamento completo di tutte le opere in modo che risultino indicati la loro ubicazione, l'andamento degli assi, le aree di occupazione, i limiti degli scavi, apponendo i necessari picchetti e modine da conservare per tutta la durata dei lavori.
2. L'Impresa è obbligata ad eseguire, a sua cura e spese, tutti quei lavori che si rendessero eventualmente necessari per ovviare ad eventuali errori nei tracciamenti, nelle quote e simili da essa commessi.
3. Eventuali verifiche effettuate dalla D.L. non sollevano l'Impresa da tali responsabilità, in qualunque momento si verificassero errori.

4. La verifica dei capisaldi dovrà essere effettuata con tempestività, in modo che non oltre sette giorni dalla consegna possano essere segnalate alla direzione dei lavori eventuali difformità riscontrate.
5. L'appaltatore sarà responsabile della conservazione dei capisaldi, che non potrà rimuovere senza preventiva autorizzazione.

Art. 56 - Scavi

1. Per la rimozione dei rifiuti, costituiti da terreni contaminati (per le aree in bonifica), solette, asfalti, riporti e macerie di demolizione, la tecnologia da adottare prevede lo scavo, il trasporto e lo smaltimento in discarica autorizzata o impianto di recupero dei terreni/riporti contaminati.
2. Per i materiali che si qualificano quali Terre e rocce da scavo la tecnologia da adottare prevede lo scavo, il trasporto ed il trasporto presso la cava abusiva di via Bergonzi.
3. Allo scopo di limitare il più possibile l'impatto sull'ambiente, il materiale scavato sarà prontamente allontanato dal sito.
4. Per quanto riguarda l'intervento di bonifica, verranno scavati i volumi riscontrati non conformi in base ai risultati delle indagini già eseguite. I terreni già identificati dal Piano della Caratterizzazione non conformi all'uso residenziale saranno direttamente caricati su camion e avviati alla discarica per rifiuti inerti o ad impianto di recupero, in relazione agli esiti delle analisi di caratterizzazione ed omologa.
5. L'intervento di rimozione rifiuti per le aree non interessate dalla bonifica comporterà la demolizione (ove necessario), lo scavo e smaltimento in impianto autorizzato delle solette, asfalti e macerie di demolizione, fino al raggiungimento del terreno naturale sottostante; il progetto prevede il caricamento dei rifiuti direttamente su camion ed il conferimento ad impianto di smaltimento o di recupero, in relazione agli esiti delle analisi di omologa e test di cessione.
6. L'intervento di rimozione del materiale di riporto non contaminato prevede un parziale riutilizzo in sito per la colmata degli interrati; la parte rimanente sarà conferita presso la cava di via Bergonzi come terra e roccia da scavo ai sensi dell'art. 41-bis Legge 98/2013.
7. Eventuali trovanti o manufatti resistenti saranno rotti con un martello pneumatico o con altre idonee attrezzature e successivamente rimossi con escavatore.
8. Sulla base di quanto accertato in fase di indagine di caratterizzazione, lo scavo non dovrebbe interessare la falda. Le acque che si dovessero eventualmente accumulare a fondo scavo, anche piovane, dovranno essere aggettate con una motopompa e successivamente smaltite all'esterno in conformità alle normative vigenti.
9. Gli scavi con profondità massima di circa 1,0 metri potranno essere realizzati con pareti non armate, mantenendo una pendenza di sicurezza di 45°; nelle aree ove è previsto l'approfondimento dello scavo, fino a profondità massime dell'ordine di 3,0 m., è prevedibile l'impiego di opere provvisorie di sostegno (cfr. relazione tecnica § 6.6), da verificarsi in fase di scavo e comunque a carico dell'appaltatore.
10. Lo scavo avverrà con escavatore meccanico a benna rovescia. In generale, per limitare l'impatto delle operazioni, la rimozione del terreno contaminato nelle aree di bonifica non avverrà a strati di ampia superficie (vale a dire rimuovendo strati successivi di terreno su tutta l'estensione dell'area di scavo), bensì scavando il terreno in una sezione limitata, di superficie massima non superiore a 100 mq, fino alla profondità prevista localmente ed allargando poi lo scavo ad una sezione adiacente.
11. Questa procedura di scavo minimizzerà il contatto tra il terreno impattato e l'eventuale acqua piovana, che quindi si infiltrerà nel terreno pulito.
12. Tutte le attività di scavo saranno inoltre svolte con l'ausilio di adeguati rilievi topografici di

dettaglio.

13. Si precisa che il prezzo relativo agli scavi in genere, comprende il taglio delle piante, l'estirpazione delle ceppaie, radici, arbusti, ecc., la perfetta profilatura delle scarpate, nonché tutti gli oneri derivanti dagli eventuali puntellamenti ed armature, quelli già ricordati per l'apertura e la manutenzione di strade private, diritti di passo, occupazione di terreni per depositi temporanei e definitivi, per esaurimenti d'acqua di qualsiasi importanza.
14. Coi prezzi di elenco per gli scavi, oltre agli obblighi sopra specificati, l'appaltatore dovrà ritenersi compensato:
 - 1) di tutti gli oneri e spese relative agli scavi in genere da eseguirsi con qualsiasi mezzo, paleggi, innalzamento carico e carico;
 - 2) delle spese occorrenti: per la regolarizzazione delle scarpate o pareti per lo spianamento del fondo, per le formazioni di gradoni, per il successivo rinterro all'ingiro delle murature, attorno a e sopra le condotte d'acqua od altre condotte in genere, e sopra le fognature o drenaggi secondo le sagome definitive di progetto;
 - 3) della eventuale perdita parziale od anche totale dei materiali ed apprestamenti impiegati nelle puntellazioni ed armature di qualsiasi entità, occorrenti per l'esecuzione degli scavi di fondazione o per sostenere ed evitare franamenti di pareti di cavi di sbancamento;
 - 4) di ogni altra spesa infine necessaria per l'esecuzione completa degli scavi di cui trattasi.

Art. 57 - Area di cantiere

1. L'area di cantiere e le relative caratteristiche costruttive sono riportate nella Tavola 7 del Progetto operativo di bonifica nonché tavola 6 del Progetto esecutivo; essa sarà adeguatamente recintata e con l'accesso regolamentato, ubicato come previsto nelle predette planimetrie.
2. E' inoltre prevista una zona per la sistemazione degli uffici e dei servizi igienici muniti di docce con spogliatoi all'interno della stessa area recintata, che sarà usato dal personale per cambiarsi, depositare i DPI e conservare gli effetti personali.
3. Sarà utilizzata acqua potabile secondo necessità per l'uso da parte del personale e per mantenere il terreno umido, come meglio precisato successivamente. Considerata la logistica del sito, si individuerà punto di allaccio a pubblico acquedotto più conveniente ovvero, laddove necessario, si potrà ricorrere a serbatoi d'acqua portatili.
4. La corrente elettrica dovrà essere disponibile tramite allacciamento in sito per fornire luce ed energia.
5. Analogamente al caso dell'acqua, si cercherà di disporre di servizi di rete o laddove non possibile, verranno usati dei generatori di corrente.
6. Sarà installata apposita segnaletica all'esterno ed all'interno del sito e l'accesso all'area dovrà essere interdetto al pubblico, in particolare dovrà essere impedito il transito lungo la pista ciclabile lungo argine.

Art. 58 - Piano di lavoro e dei mezzi di scavo e trasporto

1. Il dimensionamento di cantiere è previsto su una produttività di 377 mc/giorno di materiali scavati e smaltiti, pari ad un numero complessivo di circa 27 cicli/giorno di carico e smaltimento materiali, adottando per il trasporto autocarri pesanti con capacità di carico minima di 14 mc.
2. La conduzione operativa del cantiere è prevista su 8 ore di lavoro, pari a 1 turno di lavoro/giorno.
3. Dal dimensionamento ne consegue la necessità della disponibilità di almeno 7 autocarri in cantiere che, per un numero complessivo di circa 40 giorni effettivi di lavoro.

Art. 59 - Gestione dei rifiuti e normativa di riferimento

1. In funzione degli esiti della caratterizzazione analitica i terreni/riporti contaminati sono avviati a smaltimento/recupero fuori sito presso impianto autorizzato, secondo le seguenti modalità.
2. Il materiale dovrà essere caricato e trasportato mediante autocarri autorizzati al trasporto di rifiuti con i codici CER che saranno identificati. Sulla base dei dati di caratterizzazione disponibili si può ipotizzare la produzione dei seguenti rifiuti:
CER 17.01.01 cemento
CER 17.03.02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
CER 17 05 04 terra e rocce diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03*
CER 17 09 04 rifiuti misti da costruzione e demolizione
3. Il materiale è allontanato usufruendo dell'apposita pista identificata in fase di allestimento cantiere. Il trasporto dei rifiuti dovrà essere eseguito da un'impresa iscritta all'Albo Gestori Ambientali nella Categoria richiesta. Le attività di smaltimento dei rifiuti saranno gestite con la compilazione del registro di carico e scarico e la compilazione del formulario di trasporto rifiuti.
4. Almeno cinque giorni prima dell'inizio delle operazioni di smaltimento dei rifiuti verranno trasmesse alla D.L. le autorizzazioni degli impianti di smaltimento/recupero a cui si intende inviare i rifiuti e le omologhe del rifiuto, che saranno inviate anche alla Provincia di Parma.

Art. 60 - Lavori stradali ed opere varie

1. Il traffico dei mezzi pesanti e leggeri in cantiere sarà gestito in modo da minimizzare i percorsi all'interno del cantiere, riducendo quindi le distanze ed i tempi di trasporto del materiale impattato dall'area di scavo alle zone di stoccaggio e massimizzando l'efficienza di carico dei mezzi.
2. Sarà utilizzata la viabilità indicata nella tavola di progetto, utilizzando un cancello da predisporre su Via Brennero, direzione ovest, verso Via Europa. L'appaltatore dovrà attivarsi per tempo per le richieste di transito sulle strade previste per raggiungere il cantiere.
3. All'interno dell'area di cantiere, al fine di evitare la dispersione eolica del materiale movimentato e trasportato, dovranno essere attraverso i seguenti accorgimenti operativi:
 1. bagnatura regolare dei terreni, in modo da mantenerli umidi al fine di impedire la formazione di polveri, ma senza produzione di percolato dagli stessi.
 2. copertura del lato superiore del cassone dei camion in uscita dal sito con teloni plastici mobili, legati con corde ai lati dei cassoni stessi.

Art. 61 - Campionamento del terreno/rifiuto ai fini della classificazione come rifiuto

1. I terreni aventi concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti riportati in Colonna A Tabella 1 dell'Allegato 5 Parte 4 Titolo V del D.Lgs 152/06 sono a tutti gli effetti rifiuti, essi dovranno essere accompagnati dal formulario di identificazione e trascritti nel modulo di carico/scarico da parte del produttore, in adempimento a quanto stabilito dal D.Lgs 152/06. Pertanto, il terreno scavato sarà campionato al fine della sua classificazione come rifiuto e dell'emissione della certificazione di omologa della destinazione finale per lo smaltimento.
2. Al fine di contenere i tempi ed i costi di intervento, il presente progetto prevede, considerati i ridotti volumi di intervento, l'omogeneità della tipologia del contaminante presente e la concentrazione relativamente modesta di C>12 e IPA, il caricamento del terreno contaminato scavato direttamente su camion ed il suo conferimento agli impianti di trattamento/smaltimento off-site.
3. Preliminarmente agli scavi, si procederà secondo il protocollo descritto nella Relazione del

Progetto Operativo di Bonifica, prelevando n°5 incrementi in banco fino alla profondità di 1,0 m. mediante escavatore idraulico, differenziati in base alla natura dei riporti/terreni presenti, prevedibilmente con la formazione di n°1 campione di riporto.

4. Il materiale prelevato (indicativamente 5 kg per ogni incremento) sarà miscelato e sottoposto ad una prima quartatura. Dopo aver eliminato due quarti contrapposti, il materiale sarà nuovamente miscelato e quartato. L’operazione sarà ripetuta sino all’ottenimento dell’aliquota finale (circa 2 kg), che sarà confezionata in sacchetti sigillati, successivamente inviati in laboratorio.
5. I campioni prelevati saranno sottoposti ad analisi di caratterizzazione/omologa, sulla base delle specifiche richieste degli impianti di trattamento/recupero o smaltimento finale. L’attribuzione definitiva dei codici CER ai terreni contaminati identificati a seguito della fase di omologazione, verrà effettuata in accordo con gli impianti di destinazione finale prima di iniziare le attività di smaltimento.

Art. 62 - Collaudo dello scavo di bonifica

1. Il collaudo dell’intervento di bonifica deve valutare la rispondenza tra il progetto e la realizzazione in termini, in particolare, di raggiungimento degli obiettivi di bonifica stabiliti per la matrice ambientale terreno di seguito indicati, con riferimento alla Colonna A Tabella 1 dell’Allegato 5 Parte 4 Titolo V del D. Lgs 152/06 (uso residenziale, verde pubblico/privato):

Area di bonifica	Parametro	Obiettivo di bonifica CSC mg/kg ss
A	Idrocarburi pesanti (C>12)	50
	Benzo(a)antracene	0,5
	Benzo(a)pirene	0,1
	Benzo(b)fluorantene	0,5
	Benzo(k)fluorantene	0,5
	Benzo(ghi)perilene	0,1
	Dibenzo(a,e)pirene	0,1
	Dibenzo(a,l)pirene	0,1
	Dibenzo(a,h)antracene	0,1
	Indeno(1,2,3-cd)pirene	0,1
	Sommatoria IPA (da 25 a 34)	10
	B	Idrocarburi pesanti (C>12)
Benzo(a)pirene		0,1
Benzo(b)fluorantene		0,5
Benzo(k)fluorantene		0,5
Benzo(ghi)perilene		0,1
Dibenzo(a,e)pirene		0,1
Dibenzo(a,l)pirene		0,1
Dibenzo(a,h)antracene		0,1
C	Idrocarburi pesanti (C>12)	50
	Benzo(a)pirene	0,1

	Benzo(b)fluorantene	0,5
	Benzo(ghi)perilene	0,1
	Dibenzo(a,e)pirene	0,1
	Dibenzo(a,l)pirene	0,1
	Dibenzo(a,h)antracene	0,1
	Indeno(1,2,3-cd)pirene	0,1

Verifiche in corso d’opera

2. Al termine delle operazioni di scavo, prima del collaudo in contraddittorio con gli enti di controllo, saranno effettuate dall’Impresa Esecutrice dei Lavori verifiche preventive di raggiungimento degli obiettivi di bonifica di cui al punto precedente. In caso di mancato raggiungimento, si procederà al necessario ampliamento degli scavi.
3. Una volta completate le eventuali operazioni di ampliamento e di verifica analitica ulteriore e positiva degli scavi, si procederà al collaudo in contraddittorio con ARPAE.
4. Le metodiche di prelievo, durante tali verifiche in corso d’opera, saranno analoghe a quanto previsto per i collaudi definitivi, come descritto nel paragrafo seguente.

Collaudi definitivi

5. Il collaudo finale dell’area verrà effettuato alla presenza degli Organi di controllo (ARPAE), mediante prelievo in contraddittorio di campioni dal fondo e dalle pareti dello scavo.
6. Le analisi di collaudo saranno mirate alla ricerca della concentrazione di idrocarburi pesanti C>12, in relazione alle contaminazioni riscontrate in fase di caratterizzazione; le metodiche analitiche saranno concordate con il laboratorio ARPAE competente.
7. L’ubicazione dei campionamenti di collaudo sarà effettuata sulla base di una griglia regolare, così come rappresentata nella Tavola 6 del Progetto Operativo di Bonifica, prelevando, sulla base della configurazione dello scavo di progetto, n°2 campioni da fondo scavo e n°6 campioni dalle pareti.
8. Il campionamento sarà di tipo “composito”, costituito dalla miscelazione di più incrementi singoli, con eliminazione della parte più superficiale di terreno (20 cm) e prelievo manuale diretto tramite paletta, dal fondo dello scavo e dalla superficie delle pareti; dove accessibilità e logistica degli scavi dovessero impedire tale modalità di prelievo, si procederà all’utilizzo di altri strumenti (saggi con escavatore, carotaggi/microcarotaggi).
9. La scelta del numero e dell’ubicazione dei punti di campionamento verrà comunque effettuata in sito, in accordo con gli Enti di controllo, tenendo in considerazione anche eventuali evidenze organolettiche di contaminazione.
10. Il quantitativo di terreno prelevato, setacciato in campo tramite crivello, per la separazione della frazione a granulometria maggiore di 2 cm., sarà suddiviso in almeno tre aliquote finali per ogni campione, che saranno confezionate in contenitori rigidi sigillati refrigerati ed utilizzati per le analisi chimiche. Un’aliquota di terreno sarà a disposizione delle Autorità per l’esecuzione di analisi in contraddittorio.
11. Nel caso le concentrazioni dei suddetti composti risultassero in linea con gli obiettivi di bonifica definiti nel Progetto Operativo di Bonifica, l’intervento di bonifica risulterà concluso. In caso contrario, si procederà con l’escavazione di nuovi volumi di terreno (in corrispondenza del punto di collaudo non conforme) fino all’ottenimento degli obiettivi di bonifica.
12. Al completamento degli scavi di bonifica verrà realizzato rilievo plano-altimetrico delle aree di scavo allo scopo di individuare univocamente le aree stesse.

Art. 63 - Collaudo dello scavo extra-bonifica

1. Al termine delle operazioni di scavo delle aree interessate dall'intervento di rimozione del "top-soil", esterne alle aree di bonifica ambientale, saranno effettuate dall'Impresa Esecutrice dei Lavori, sotto la sorveglianza della Direzione Lavori, verifiche della non contaminazione dei terreni naturali di fondo scavo, secondo un set minimo di parametri analitici comprendenti :
 - ◆ Arsenico (As)
 - ◆ Cadmio (Cd)
 - ◆ Cobalto (Cb)
 - ◆ Cromo totale (Cr III)
 - ◆ Cromo esavalente (Cr VI)
 - ◆ Mercurio (Hg)
 - ◆ Nichel (Ni)
 - ◆ Piombo (Pb)
 - ◆ Rame (Cu)
 - ◆ Zinco (Zn)
 - ◆ Idrocarburi policiclici aromatici
 - ◆ Idrocarburi pesanti C>12
2. In caso di mancato raggiungimento (concentrazioni dei parametri in esame superiori ai limiti di Tabella 1 Colonna A dell'Allegato 5, Titolo V, Parte IV del D.Lgs. 152/06), si procederà alle previste comunicazioni di legge ed ai conseguenti adempimenti di cui al Titolo V del D.Lgs. 152/06.
3. L'ubicazione indicativa dei campionamenti proposta per la rimozione "top-soil", rappresentativi di celle di dimensioni stimate 50x50 m per i fondi scavo, comporta il prelievo di un numero totale di 10 campioni (ubicazione riportata in Tavola 7); la scelta del numero e dell'ubicazione dei punti di campionamento verrà comunque effettuata in sito, in accordo con la Direzione Lavori.
4. Il campionamento sarà di tipo "composito", costituito dalla miscelazione di più incrementi singoli, con eliminazione della parte più superficiale di terreno (20 cm) e prelievo manuale diretto tramite paletta dal fondo dello scavo; dove accessibilità e logistica degli scavi dovessero impedire tale modalità di prelievo, si procederà all'utilizzo di altri strumenti (saggi con escavatore, carotaggi/microcarotaggi).
5. Il quantitativo di terreno prelevato, setacciato in campo tramite crivello, per la separazione della frazione a granulometria maggiore di 2 cm., sarà suddiviso in almeno due aliquote finali per ogni campione, che saranno confezionate in contenitori rigidi sigillati refrigerati ed utilizzati per le analisi chimiche.
6. Al completamento degli scavi di rimozione "top soil", la ditta esecutrice dovrà produrre, coordinandosi con la DL, un rilievo plano-altimetrico delle aree di scavo allo scopo di individuare univocamente le aree stesse.

Art. 64 - Trasporto logistica e smaltimento finale

1. Il terreno scavato e destinato a discarica/impianto di recupero sarà direttamente caricato sugli autocarri pesanti del tipo precedentemente descritto e trasportato in discarica.
2. I cassoni saranno chiusi ermeticamente per mezzo di una copertura telonata al fine di evitare che polveri e terreno contaminato siano dispersi durante il trasporto.
3. I rifiuti dovranno essere accompagnati dagli appositi formulari, debitamente compilati. Sarà cura della Direttore di cantiere accertare l'assolvimento degli adempimenti amministrativi

richiesti dal D. Lgs 152/06 e s.m.i. relativi alla produzione, trasporto e smaltimento dei rifiuti (registri di carico-scarico, Formulario Identificazione dei Rifiuti-FIR, Modulo Unico di Dichiarazione annuale-MUD, oltre al possesso dei requisiti per produttori e gestori dei rifiuti, quali l'iscrizione albo, l'idoneità dei mezzi e del personale adibito, ecc).

4. Ogni accesso a discarica/impianto di recupero sarà certificato con idoneo documento di conferimento.

Art. 65 - Sistemazione finale aree di scavo

1. L'intervento prevede il rinterro degli interrati dei fabbricati oltre al mantenimento degli altri scavi in sicurezza per il tempo strettamente necessario per l'inizio della successiva fase di gestione delle terre e rocce da scavo connesse con i futuri interventi edilizi previsti dal PRU Stazione FS – Ex Boschi 2° stralcio.
2. Ai fini della sola messa in sicurezza temporanea delle scarpate degli scavi, potranno essere realizzati accumuli di terreno/riporto con materiale (terreno) conforme ad un uso residenziale (riferimento colonna A Tabella 1 D.Lgs. 152/06 e test di cessione) e certificato, opportunamente compattato e sagomato secondo pendenze di sicurezza (max 45°), secondo le indicazioni della Direzione dei lavori.
3. Le pareti ed i fondo scavi saranno comunque regolarizzati al fine di consentire un'agevole movimentazione dei mezzi per la successiva fase di scavo, secondo le indicazioni della Direzione dei lavori.

Art. 66 - Emissioni in atmosfera

1. Gli elementi impattanti in atmosfera derivanti dalla realizzazione ed esercizio della bonifica dell'area ex SICC in progetto sono essenzialmente costituiti da possibili emissioni aeriformi, prodotte:
 - durante la fase di approntamento dei cantieri;
 - per erosione eolica del corpo dei terreni scavati;
 - durante le opere di movimentazione e scarico dei terreni/rifiuti;
 - dai mezzi di scavo, conferimento e approntamento dell'impianto (gas e fumi di scarico); con conseguente dispersione in atmosfera di frazioni fini, polveri ed altri microinquinanti.
2. Al momento non vi sono elementi tali da far prevedere emissioni di tipo chimico e odorigene prodotte dal corpo dei materiali scavati e, per quanto riguarda i mezzi, si avrà cura di verificare lo stato di manutenzione degli stessi e il rispetto delle emissioni dei gas di scarico previste nei rispettivi libretti di circolazione.
3. Il problema specifico per l'atmosfera riguarda quindi solo le polveri, per il controllo delle quali come già anticipato, sono previste nel corso dei lavori opere di mitigazione specifiche, rappresentate da:
 1. bagnatura dei materiali scavati granulari con autobotte dotata di lancia a spruzzo
 2. trasporto con camion dotati di telone di chiusura superficiale

Art. 67 - Attrezzature e mezzi d'opera

1. Le macchine utilizzabili in cantiere possono essere raggruppate nelle seguenti categorie:
 - macchine per movimento terra;
 - macchine per trasporto;
2. In considerazione dello stato fisico del piano di lavoro, ai fini dell'esecuzione dei lavori,

debbono essere utilizzati di mezzi equipaggiati con ruote gommate e con cingoli, che consentano di lavorare agevolmente anche su terreni scarsamente consistenti e con maggior pendenze.

3. Per le operazioni di allontanamento dal cantiere gli autocarri; per le operazioni di stesura e compattamento, il compattatore a lama e pala cingolata. Gli apparecchi di sollevamento (es. autogrù) saranno indispensabili soprattutto in fase di montaggio e smontaggio degli impianti di cantiere. I mezzi a percussione e a taglio dovranno essere adatti alla demolizione dei manufatti esistenti nell'area eventualmente rinvenibili durante le operazioni di scavo.

Art. 68 - Demolizioni e rimozioni

1. Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc., sia parziali che complete, eventualmente riscontrate in fase di scavo, devono essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi o disturbo.
2. Se necessario, occorrerà eseguire la rimozione di eventuale vegetazione spontanea presente, provvedendo all'opportuno smaltimento nel rispetto della normativa vigente.
3. I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre dall'Appaltatore essere trasportati fuori del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche. Si richiama al rispetto della normativa vigente in proposito.

Art. 69 - Articolazione del programma dei lavori

1. L'esecuzione dei lavori è articolata nelle seguenti fasi:

Impianto cantiere

Apertura cantiere, installazione recinzione e cartellonistica

Tracciamento topografico delle sub-Aree di scavo secondo il Progetto operativo

Scavi e smaltimenti

Campionamento in banco dei riporti e macerie ai fini della classificazione dei rifiuti (avvio diretto a smaltimento); esami di laboratorio.

Demolizione solette pavimentazioni e fabbricato

Scavo per avviamento diretto a smaltimento (produzione giornaliera: 500 mc/g) e gestione terre e rocce da scavo.

Installazione eventuali opere di sostegno provvisoria da prevedere per la porzione interrata

Analisi di controllo

Analisi di precollaudo

Collaudi di fondo scavo in contraddittorio con ARPAE (per le aree in bonifica); esami di laboratorio

Collaudi di fondo scavo aree extra bonifica; esami di laboratorio

Rinterro scavi

Colmata scavi interrati e livellamento mediante terreno di riporto non contaminato di provenienza interna al cantiere, previa stesa geotessuto di separazione.

Art. 70 - Allestimento del cantiere

1. L'allestimento e l'organizzazione del cantiere comportano una serie di attività, come quelle di

seguito elencate:

- la recinzione dell'area d'intervento; l'ubicazione degli accessi (sia pedonali che carrabili);
 - la realizzazione della viabilità del cantiere;
 - la preparazione del terreno dell'area destinata ai box imprese e parcheggi;
 - la realizzazione degli impianti di cantiere (acqua, elettricità, ecc.);
 - la localizzazione dei servizi sanitari o presidi sanitari.
2. Nelle planimetrie allegate al presente progetto esecutivo sono state riportate le aree che saranno oggetto delle diverse lavorazioni previste dal progetto.
 3. Realizzazione della recinzione e degli accessi del cantiere [F.1.1]:
Nell'installazione del cantiere, si deve avere la massima cura nel predisporre logisticamente il sito in modo da garantire ai lavoratori un ambiente di lavoro non solo tecnicamente sicuro e igienico, ma anche il più possibile confortevole. In fase iniziale deve essere eseguita una provvisoria delimitazione dell'area interessata, la predetta delimitazione può essere eseguita anche con barriere mobili o con picchetti ai quali sarà avvolto del nastro segnaletico. Contestualmente dovrà essere realizzata, all'interno della predetta delimitazione una corretta recinzione la quale non dovrà avere altezza inferiore a quella richiesta dal regolamento edilizio comunale, ed in mancanza di particolare previsione la predetta altezza non può essere inferiore a due metri. La recinzione deve essere realizzata usando idonei mezzi ed elementi di fissaggio ed applicando all'interno delle apposite saettature in numero sufficiente, la recinzione deve essere sufficientemente stabile ed atta a sopportare anche le azioni del vento. L'accesso nell'area di cantiere non deve essere permessa ad estranei al lavoro. Il predetto divieto deve essere peraltro chiaramente esposto in ben evidenza nei vari punti strategici della recinzione. Eventuali ingombri o buchi che possano costituire pericolo devono essere adeguatamente segnalati con apposite segnalazioni diurne e notturne, le eventuali lampade di segnalazione devono essere di tipo a tartaruga con grado di protezione non inferiore a 55, protette da interruttore differenziale fisiologico con soglia di intervento non superiore a 16 mA, oppure essere alimentati a bassa tensione (25 volt). Gli angoli sporgenti della recinzione, o di altre strutture di cantiere, dovranno essere dipinti per tutta la loro altezza a strisce bianche e rosse trasversali. Nelle ore notturne, inoltre, l'ingombro della recinzione andrà evidenziato con apposite luci di colore rosso, alimentate in bassa tensione.
 4. Realizzazione della viabilità di cantiere durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità alle persone ed ai veicoli. A questo scopo, all'interno del cantiere dovranno essere approntate adeguate vie di circolazione carrabili e pedonali si rende quindi necessaria, la preparazione di piste in modo da facilitare il transito ai mezzi.
 5. Realizzazione dell'impianto elettrico del cantiere posa in opera dell'impianto elettrico del cantiere per l'alimentazione di tutte le apparecchiature elettriche, compreso quadri, interruttori di protezione, cavi, prese e spine, ecc.

Art. 71 - Demolizione delle opere e sottoservizi esistenti

1. Qualora nel corso delle attività di sbancamento e di scavo in genere dovessero essere rinvenute opere o sottoservizi erroneamente lasciati nel sito, l'appaltatore provvederà a darne tempestiva comunicazione alla D.L., che provvederà attraverso un ordine di servizio a rendere possibile la prosecuzione dei lavori ordinando all'appaltatore l'eliminazione degli impedimenti senza che questo possa avere nulla a pretendere rispetto a quanto preventivamente pattuito contrattualmente.

Art. 72 - Contenimento delle emissioni

1. Al fine di contenere le emissioni di polveri ed eluato nell'ambiente circostante dovranno essere

- attivate, a carico dell'appaltatore, misure di abbattimento di polveri e rumore nelle aree limitrofe alla zona dove sono previsti gli scavi e il caricamento dei camion.
2. Nel trasporto vi dovranno essere cura e garanzie di non dispersioni di polveri ed eluato, che si potrà formare per l'umidificazione del terreno per l'abbattimento delle polveri.
 3. Sarebbe opportuno determinare gli orari di viaggio per non creare inconvenienti al traffico veicolare cittadino.
 4. per i rifiuti da conferire a discarica di inerti, è richiesto di verificare l'effettiva inerzia chimica dei rifiuti da smaltire effettuando il test di cessione indicato dal DM 13/3/03, al fine di valutare l'eventuale ecotossicità del percolato.
 5. Nelle operazioni di scavo si osserveranno le seguenti norme:
 - il materiale verrà scavato e posto direttamente su cassone di autocarro. Se necessario, a colmo cassone, si provvederà a inumidire il materiale rimosso evitando assolutamente comunque la formazione di percolati
 - qualora necessario, il materiale di risulta dello scavo verrà sistemato ad una distanza dal ciglio dello stesso tale da evitare il franamento della parete;
 - di norma sarà proibito al personale entrare negli scavi;
 - nel caso di scoprimento di tubazioni, cavi telefonici, cavi elettrici, ecc., la messa a giorno verrà eseguita con la massima cautela ed a mano;
 - gli scavi aperti in prossimità di punti abituali di passaggio per le persone saranno opportunamente segnalati e/o protetti per impedire cadute accidentali entro gli stessi;
 - scavi di profondità maggiore di 1,5 m dovranno avere i bordi protetti con parapetti o barriere, oppure saranno ricoperti in modo sicuro per evitare la caduta delle persone.
 6. Gli scavi dovranno essere ispezionati ogni giorno prima dell'inizio dei lavori, controllati con attenzione almeno una volta alla settimana ed a seguito di circostanze che possano aver influito sulla stabilità dei lavori.
 7. Tutti i controlli effettuati dovranno essere registrati e tenuti disponibili in cantiere.
 8. Prima della chiusura del cantiere giornaliero il fronte di scavo vivo dovrà essere opportunamente umidificato in modo da non produrre polveri durante la notte o il fine settimana.

Art. 73 - Risistemazione dell'area e smobilizzo del cantiere

1. La DL a sua discrezione, potrà pretendere che prima della rimozione del cantiere sia effettuato un livellamento generale del suolo in modo da renderlo omogeneo, e poi verrà realizzata attraverso lo smontaggio delle postazioni di lavoro fisse, di tutti gli impianti di cantiere (elettrico, idrico, ecc.), della recinzione posta in opera all'insediamento del cantiere stesso ed il caricamento di tutte le attrezzature, macchine e materiali eventualmente presenti, su autocarri per l'allontanamento.